

C. 4008

Art. 1  
Emendamento

Al comma 1, capoverso Art. 603-bis, primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola:

“anche”.

Motivazioni

Si intende definire la fattispecie concentrando l'attenzione sull'utilizzo dell'attività di intermediazione illecita così come prevista dal numero 1 del nuovo articolo 603-bis del codice penale, in modo da legare l'intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro, elementi che debbono entrambi sussistere perché si configuri l'ipotesi delittuosa di cui al citato articolo del codice penale. Diversamente, si potrebbe configurare, ad esempio, il reato di sfruttamento del lavoro – con le pesanti conseguenze sanzionatorie previste (reclusione da uno a sei anni, arresto obbligatorio in flagranza, confisca dei beni anche per equivalente e controllo giudiziario dell'azienda) – anche per i datori di lavoro che assumono regolarmente i propri dipendenti ed in modo occasionale, una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Gli indici di sfruttamento, che sono alternativi tra loro (basta che ne ricorra uno solo), non sono infatti idonei a rilevare una reale situazione di sfruttamento del lavoro, essendo focalizzati anche su violazioni lievi e meramente formali di normative legali e contrattuali.